## Cassazione penale sez. I, 12/09/2025, n. 30641

## Svolgimento del processo

- **1.** Con il provvedimento impugnato la Corte dâ?? Appello di Palermo, in funzione di giudice dellâ?? esecuzione, ha rigettato lâ?? istanza presentata nellâ?? interesse di A.A., diretta ad ottenere lâ?? applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti due sentenze: 1) sentenza Corte dâ?? Appello di Palermo in data 22 luglio 2020, definitiva il 20 gennaio 2022 (per il reato di cui allâ?? art. 416-bis cod. pen.) e 2) sentenza Corte dâ?? Appello di Palermo del 13 aprile 2023, irrevocabile il 21 maggio 2024 (per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., commesso il 06/11/2014), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
- **2.** Avverso il provvedimento ricorre A.A., per mezzo del difensore Avv. Salvatore Antonino Vallone, denunciando vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Il ricorrente censura lâ??errata valutazione del giudice dellâ??esecuzione, il quale ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nellâ??istanza omettendo di considerare gli elementi addotti dal ricorrente: la corretta valutazione delle vicende processuali di cui alle citate sentenze avrebbe dovuto indurre il Giudice dellâ??esecuzione a riconoscere la sussistenza degli indici sintomatici dellâ??unitarietà del disegno criminoso e quindi a riconoscere il vincolo della continuazione. In particolare, osservava il ricorrente come la partecipazione del A.A. alla famiglia mafiosa di (Omissis) fosse stata accertata a partire dal 2012; la tentato estorsione di cui alla sentenza sub 2) Ã" stata commessa in concorso con altro sodale (B.B.) con lâ??obiettivo di peggiorare la vita carceraria della persona offesa C.C., il quale era detenuto per il reato di cui allâ??art. 416-bis cod. pen. e, nellâ??ambiente mafioso, era considerato â??un infame ed uno sbirroâ?•.

Evidenziava altresì il ricorrente come la Corte palermitana, con provvedimento del 22/07/2022, avesse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza sub 1) ed il reato ex artt. 56, 629 cod. pen., commesso il 29/11/2011 per il quale era stata esclusa lâ??aggravante di cui allâ??art. 416-bis 1 cod. pen. Le violazioni ascritte al A.A. sono quindi omogenee, e le sentenze sub 1) e 2) hanno ad oggetto reati di tentata estorsione posti in essere dal prevenuto senza soluzione di continuitÃ, dal momento che la richiesta estorsiva di cui alla sentenza sub 2) veniva avanzata subito dopo lâ??arresto dei sodali e della persona offesa per i fatti di cui alla sentenza sub 1).

**3.** Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Ettore Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilit del ricorso.

#### Motivi della decisione

- 1. Lâ??impugnazione non può essere accolta.
- **2.** Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che lâ??unicità del disegno criminoso presuppone lâ??anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificitÃ, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dellâ??esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dellâ??esecuzione, nel valutare lâ??unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

Lâ??identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spaziotemporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, lâ??occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 â?? dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e lâ??abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali lâ??omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

**3.** Ciò premesso, va osservato che, nel caso di specie,il Giudice dellâ??esecuzione ha ragionevolmente ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che gli illeciti oggetto dellâ??istanza fossero frutto di un previo e unitario disegno criminoso, evidenziando in particolare come la tentata estorsione di cui alla sentenza sub 2), in relazione alla quale era stata

esclusa lâ??aggravante oggi prevista dallâ??art. 416-bis 1 cod. pen., non fosse stata eseguita nellâ??interesse del sodalizio mafioso Cosa nostra, ma costituisse un tentativo personale di Liga volto ad ottenere la consegna di una somma di denaro, con la minaccia di peggiorare la vita allâ??interno del carcere alla p.o.; il reato era infatti stato eseguito non da altri mafiosi ma da stretti congiunti del detenuto.

La Corte palermitana aggiungeva come la distanza temporale tra i fatti e i diversi contesti criminali in cui essi erano maturati non consentivano di ritenere gli stessi manifestazioni di un medesimo disegno criminoso.

Il ricorrente, nel censurare la motivazione dellâ??ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati â?? quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo â?? almeno nella loro linea essenziale. Le censure sollevate dal ricorrente non sono pertanto idonee a destituire di legittimità il provvedimento impugnato, in quanto si limitano a sollecitare una valutazione alternativa degliargomenti posti alla base della decisione impugnata.

A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte â?? a più riprese â?? ha affermato che lâ??accertamento degli indici sintomatici dellâ??unitarietà del disegno criminoso â??e rimesso allâ??apprezzamento del giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimitÃ, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fattiâ?• (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata; nello stesso senso Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014; Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908).

4. Lâ??impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dellâ??art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

## P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### Conclusione

 $Cos\tilde{A}\neg \tilde{A}$ " deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025.

# Campi meta

Massima: In tema di reato continuato, ivi compresa la fase esecutiva, l'unicit $\tilde{A}$  del disegno criminoso presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di pi $\tilde{A}^I$  violazioni della legge penale, gi $\tilde{A}$  presenti nella mente del reo nella loro specificit $\tilde{A}$  e programmate, quantomeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo reato. Non  $\tilde{A}^{"}$  sufficiente un programma di attivit $\tilde{A}$  delinquenziale meramente generico, n $\tilde{A}$  $\otimes$  la ricaduta nel reato o l'abitualit $\tilde{A}$  a delinquere, in quanto non integrano di per s $\tilde{A}$  $\otimes$  l'elemento intellettivo caratteristico dell'unit $\tilde{A}$  di ideazione.

Supporto Alla Lettura:

### **REATO CONTINUATO**

Il reato continuato  $\tilde{A}$ " previsto al **secondo comma dellâ?? art. 81 c.p.**, ai sensi del quale:  $\hat{a}$ ??chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette  $pi\tilde{A}^I$  violazioni della medesima disposizione di legge $\hat{a}$ ?• soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione  $pi\tilde{A}^I$  grave aumentata sino al triplo. Dunque, gli elementi costitutivi del reato continuato sono:

- Unâ?? azione o omissione ovvero una pluralitĂ di azioni o omissioni: possono essere compiute anche in tempi diversi (es. furti di autovetture e rapina in banca)
- più violazioni di legge;
- Il medesimo disegno criminoso: **programma unitario** deliberato fin dallâ??inizio nelle sue linee essenziali. Elemento distintivo rispetto al concorso materiale.